



CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

La Corte d'Appello di Trieste, Sezione Feriele, in persona dei magistrati:

Arturo Picciotto - Presidente
Matina Vitulli - Consigliere
Angela Feletto - Consigliere relatore
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

o r d i n a n z a

nel procedimento di esecuzione a carico di

[REDACTED] attualmente
in esecuzione pena in relazione all'ordine di esecuzione [REDACTED] SIEP emesso dalla
Procura Generale di Trieste

1. Premesso che

nel procedimento RGNR 3200/2023 della Procura di Trieste [REDACTED] era imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori conviventi (art. 572 c.p.) e di rapina pluriaggravata - per essere stata commessa nei luoghi di cui all'art. 624 bis c.p. e nei confronti di persone ultrasessantacinquenni - per averli costretti, con minacce, a consegnargli piccole somme di denaro (artt. 81 cpv., 629, comma 2, in relazione all'art. 628, commi, 3, 3 bis e 3 quinquies c.p.);

con sentenza del 30.10.2024, il GUP presso il Tribunale di Trieste ha ritenuto [REDACTED] responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la continuazione, le circostanze attenuanti generiche e, in relazione al reato più grave di estorsione, la circostanza attenuante della lieve entità così come introdotta con sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023, in giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione e 1.000 euro di multa;

in sede di appello, all'esito della perizia psichiatrica disposta sull'imputato, riconosciuta in suo favore anche l'attenuante della semi-infermità mentale (art. 89 c.p.), la pena è stata ulteriormente diminuita ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e 600 euro di multa, con conferma nel resto;

divenuta irrevocabile la sentenza di secondo grado, in data 20.7.2026 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione non sospeso n. 129/2026, sulla considerazione che la condanna è stata pronunciata per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, c.p., compreso nell'elenco di cui all'art. 4-bis comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, richiamato dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., e [REDACTED] ha iniziato l'espiatione della pena da quella data;

con istanza urgente depositata il 5.8.2026 la difesa del condannato ha chiesto la sospensione dell'ordine di carcerazione predetto rilevando che, essendo stata riconosciuta allo [REDACTED] l'attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023, il delitto di estorsione così come circostanziato sarebbe escluso dall'elenco dei reati c.d. ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen.; il difensore, richiamando giurisprudenza costituzionale in materia, ha evidenziato che,

per i reati c.d. di "seconda fascia" – tra cui il delitto di estorsione di cui all'art. 629, comma 2, c.p. – occorre verificare la pericolosità sociale del condannato in relazione alla gravità del fatto illecito commesso, che sarebbe ontologicamente esclusa nei casi – come quello in esame – in cui il fatto è stato riconosciuto particolarmente tenue; in subordine chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lettera a) c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 629, comma 2, c.p., quando venga riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, per violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost.;

ritenuto applicabile all'istanza l'art. 666 c.p.p. e implicitamente rinunciata la sospensione feriale dei termini stante lo stato di carcerazione dell'interessato e la qualificazione della richiesta come "urgente" da parte del difensore (v. Sez. 2, Sentenza n. 17448 del 01/04/2015 Cc., dep. 27/04/2015, Rv. 263528 – 01);

sentite le parti all'udienza camerale del 17.8.2026, a cui ha partecipato anche l'istante personalmente;

ritiene

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non escludono, dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena, il delitto di cui all'art. 629, comma 2, c.p., qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

2. **Quanto alla rilevanza**, questa Corte, quale giudice di esecuzione ex art. 665 c.p.p., è chiamata a decidere in relazione all'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale nei confronti di XXXXXXXXXX, non sospeso in quanto avente ad oggetto (anche) la condanna per il delitto di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma 2, c.p., ancorché gli sia stata riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis e 3 quinquies, c.p. (fatto commesso nei luoghi di cui all'art. 624 bis e contro persone offese ultra sessantacinquenni), dato che l'accoglimento della richiesta comporterebbe l'immediata liberazione del condannato.

3. Sempre con riferimento alla rilevanza, dalla formulazione testuale dell'art. 4-bis ord. pen. si ricava la volontà del legislatore di assegnare rilevanza esclusivamente al titolo del reato giudicato, ritenendo presuntivamente pericolosi i responsabili dei delitti ivi indicati, a prescindere dalla modulazione della pena e del bilanciamento tra circostanze eterogenee (v. Sez. 1, n. 6830 del 28/01/2016, Zhou, Rv. 266240-01; Sez. 5, n. 1483 del 16/03/2000, P.M. in proc. De Santis, Rv. 216045-01).

3.1. Oltre al dato testuale, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che la norma che prevede la sospensione dell'ordine di carcerazione sia di stretta interpretazione, trattandosi di eventualità eccezionale; ne deriva che la mera condizione di condannato per un reato ostativo impedisce l'operare dell'art. 656, comma 5, c.p.p., sicché l'organo dell'esecuzione deve limitarsi alla constatazione della presenza del titolo ostativo (cfr. Sez. I, n. 14331 del 20/12/2012, dep. 2013, P.M. in proc. Rammeh, Rv. 255925-01; conf. Sez. I, n. 27762 del 30/05/2003, D'Alessandro, Rv. 225017-01; Sez. 5, n. 32558 del 2/05/2001, Costanzo, Rv. 219333-01; Sez. 2, n. 1443 del 15/04/2000, P.M. in proc. Saponaro, Rv. 215904-01).

3.2. Ancora, la Corte di Cassazione ha precisato che la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma degli artt. 656, comma 9, c.p.p. e 4-bis ord. pen., impedisce la concessione della sospensione anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o - come nel caso in esame - la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo *quoad poenam* e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (da ultimo, Sez. 1, n. 5675 del 23/01/2026, D'Aguanno, Rv. 289429-01; conf. Sez. I, n. 41352 del 5/04/2023, non mass.; Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312-01; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784-01; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Grasso, Rv. 217096-01).

3.3. Anche in relazione ai benefici penitenziari, la giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che l'esclusione prevista dall'art. 4-bis ord. pen. con riferimento ai reati ostativi operi in relazione all'astratto titolo del reato giudicato, a nulla rilevando, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge (come, invece, accade per il reato di violenza sessuale), che, concretamente, la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi attenuata, incidente solo sul trattamento sanzionatorio (Sez. 7, ord. n. 39918 del 17/02/2017, Giarnera, Rv. 270977-01; conf. Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, Mikovic, Rv. 247723-01).

3.4. In definitiva, l'ordine di esecuzione non è sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. unicamente in riferimento all'astratto titolo del reato giudicato, senza che assuma rilievo che la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi attenuata; anche nel caso in esame, trattandosi di condanna per il reato - ostativo - di estorsione aggravata, non c'era possibilità per la Procura Generale di sospendere l'ordine di esecuzione della pena nei confronti di [REDACTED] e non è possibile operare un'interpretazione costituzionalmente conforme delle norme citate, stante la loro natura, il loro tenore testuale e la giurisprudenza di legittimità pacifica su di esse, pertanto la questione di costituzionalità risulta rilevante.

4. Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva quanto segue.

4.1. L'art. 656, comma 5, c.p.p., introdotto con la L. n. 168/1998, disciplina in modo omogeneo il meccanismo di sospensione dell'esecuzione, stabilendo, in via generale, la sospensione dell'ordine di carcerazione per pene inferiori ai quattro anni.

Il comma 9 della richiamata norma introduce delle eccezioni alla regola generale: per un elenco di reati ivi indicati (c.d. reati "ostativi"), ritenuti espressione di pericolosità presunta dei loro autori, anche se la pena o il residuo di pena da eseguire è inferiore ai quattro anni, l'ordine di carcerazione non è sospeso. I condannati per tali reati potranno eventualmente essere ammessi alle misure alternative al carcere dopo la valutazione della loro personalità eseguita *intra moenia*.

Tra i reati ostativi indicati dall'art. 4 bis, comma 1 ter, L. 354/1975, richiamato dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., c'è anche il delitto di cui all'art. 629, comma 2, c.p., per il quale è stato emesso ordine di carcerazione non sospeso a carico di [REDACTED]

4.2. Va ricordato che in base alla giurisprudenza costituzionale, la disposizione contenuta nell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. ha effetti sostanziali, pertanto trovano applicazione le garanzie stabilite dagli artt. 13 e 25, comma 2, Cost. (Corte cost., sent. n. 32 del 2020; n. 183/2021; n. 3 del 2023 e da ultimo n. 68/2026 in cui è stato ribadito che: "(l)a sospensione dell'esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne

impedisce l'immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione" (sent. n. 90 del 2017). In quest'ottica, ha individuato la ratio dell'istituto nell'esigenza di evitare la limitazione della libertà personale nella forma più severa -la detenzione in carcere -nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall'inizio, la possibilità di scontare la pena secondo modalità meno incisive su quella libertà e maggiormente funzionali al percorso di rieducazione. Nella giurisprudenza costituzionale emerge l'idea, coerente con questa funzione dell'istituto, secondo cui vi è un "tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative" (Corte cost. sent. n. 41 del 2018, par. 5. cons. dir.) dal punto di vista del principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Detto altrimenti, sussiste un "parallelismo" (sent. n. 41 del 2018, par. 4. cons. dir.) tra la possibilità, in astratto, di immediato accesso alle misure alternative - nel senso che, in ragione del quantum di pena da scontare, il condannato può presentare istanza di accesso a dette misure, rimanendo in capo alla magistratura di sorveglianza il dovere di vagliare l'istanza in concreto - e obbligo del pubblico ministero di disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di presentare detta istanza senza essere, nelle more della relativa decisione, privato della libertà personale. Questo meccanismo, costituente la regola "aurea" in linea con i principi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., evita la frattura dei legami del condannato "con il proprio contesto familiare, sociale e - soprattutto - lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo".

Quando la pena da scontare è breve, l'istituto della sospensione dell'ordine di carcerazione evita il - concreto - rischio che la decisione del giudice di sorveglianza sull'accesso alle misure alternative "intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena" (Coste cost. n. 3/2023).

L'accesso in carcere del condannato che si trova nelle condizioni di chiedere una misura alternativa potrebbe contrastare sia con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), sia con quello secondo cui la pena deve necessariamente tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Cost.).

4.3. Nel caso di specie, la carcerazione dello [REDACTED] ha interrotto bruscamente il legame del condannato - soggetto fragile, in quanto affetto da disturbo schizoaffettivo con ideazione paranoide (come attestato nella perizia del 9.1.2026 resa dal dott. Francesco Piani, aff. 18-30 fascicolo II grado) - con il proprio contesto socio-familiare e soprattutto con il CSM di riferimento, e ne ostacola la risocializzazione che faticosamente era stata avviata durante il processo (grazie agli operatori del CSM di Barcola - Trieste, del Servizio Sociale e degli operatori della Microarea¹, [REDACTED] aveva trovato una collocazione indipendente rispetto a quella dei genitori ed ottenuto una borsa di inserimento lavorativo che stava proseguendo - quantomeno all'epoca della perizia - in modo positivo).

Inoltre, trattandosi di una pena detentiva particolarmente breve (1 anno e 4 mesi di reclusione), è del tutto verosimile che la decisione del Tribunale di sorveglianza sulle possibili misure alternative interverrà dopo che [REDACTED] avrà interamente o quasi

¹ Le microaree sono porzioni circoscritte di territorio (di solito uno o più stabili ATER o un piccolo quartiere) in cui opera stabilmente un'équipe socio-sanitaria di prossimità, che lavora prima che il problema diventi emergenza sanitaria, giudiziaria o assistenziale. Il modello è promosso dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) ed è coerente con la tradizione triestina della psichiatria di comunità (così nella perizia citata del dott. Piani, p. 5, aff. 25 fasc. II grado).

scontato la propria pena.

4.4. Il legislatore è chiaramente libero di ritenere che la pena carceraria sia la risposta iniziale necessaria quando il delitto per cui è intervenuta condanna sia indice di particolare pericolosità del condannato (ex multis Corte Cost. sentenze n. 3/2023, n. 238/2021, n. 216/2019, n. 41/2018, n. 90/2017 e n. 125/2016) o perché l'accesso alla misura alternativa è soggetto a condizioni così stringenti da renderla un'ipotesi residua (Corte Cost. sent. n. 41/2018).

La giurisprudenza costituzionale ha però precisato che, proprio perché si tratta di un'eccezione alla regola generale della sospensione dell'ordine di carcerazione per pene inferiori ad una determinata soglia, le scelte del legislatore devono essere sottoposte a uno scrutinio "*particolarmente stretto*" (così sent. n. 41/2018, par. 5 del considerando in diritto).

Dalla lettura della giurisprudenza costituzionale in materia (v. 219/2016; 238/2021; 3/2023; 24/2025; 68/2026) si ricava l'orientamento secondo cui occorre escludere i rigidi automatismi in materia di benefici penitenziari; pertanto questa Corte ritiene non manifestamente infondato il dubbio relativo al contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. della scelta del legislatore di sottrarre il condannato per il delitto di estorsione aggravata (art. 629, comma 2, c.p.), pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza costituzionale n. 120 del 2023, alla regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione espressa dall'art. 656, comma 5, c.p.p.

5. Le norme oggetto di eccezione di legittimità costituzionale sono quelle degli artt. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, L. 354/1975.

Questa Corte ritiene tali norme contrarie al principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) poiché determinano un trattamento esecutivo sproporzionato per eccesso.

5.1. La Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2023 ha riconosciuto la sussistenza di un'attenuante speciale all'interno dell'art. 629 c.p., nei casi in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto sia di lieve entità, consentendo così di diminuire la pena (fino ad un terzo) per la commessa estorsione così da temperare gli effetti della concentrazione in un unico titolo di reato di comportamenti (altrimenti) tra loro assai differenziati e anche molto diversi sotto il profilo della gravità oggettiva e dell'offensività rispetto al bene giuridico patrimoniale tutelato.

Se l'attenuante *de qua* si fonda sulla constatazione che l'art. 629 c.p. punisce comportamenti tra loro molto distanti, sia dal punto di vista criminologico, sia dal punto di vista del disvalore penale, è irragionevole ritenere che gli autori di estorsioni giudicate lievi siano avviati alla pena detentiva in carcere perché ritenuti presuntivamente pericolosi solo sulla base del titolo di reato per cui sono stati condannati.

E infatti la previsione dell'art. 656, comma 9, c.p.p., derogatoria rispetto alla regola generale del comma 5 della medesima norma, sembra ragionevole solo se la pericolosità del condannato si desume in via presuntiva dalle caratteristiche del fatto-reato; ma se a un condannato per estorsione aggravata è stata riconosciuta l'attenuante "costituzionale" della lieve entità per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, è intrinsecamente irragionevole che la pena inflittagli, di molto inferiore al limite di quattro anni, non possa beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione

(nel caso di specie il GUP presso il Tribunale di Trieste ha riconosciuto in favore dell'istante l'attenuante in questione, senza particolare motivazione ma evidentemente tenendo in considerazione che si trattava di un soggetto psicologicamente fragile e che l'oggetto dell'estorsione erano piccole somme di denaro richieste ai genitori, per la gestione dell'auto o per le sigarette, alle cui rimostranze rispondeva in modo verbalmente aggressivo).

5.2. La Corte sottolinea come non può essere irrilevante che la legge sull'ordinamento penitenziario colleghi la presunzione di pericolosità alla sola manifestazione della fattispecie estorsiva nella sua forma aggravata (rientrante nei reati di "seconda fascia") e non già alla sola condanna per il reato di estorsione, a differenza di altre specie ostative.

Queste considerazioni fondano i dubbi sulla ragionevolezza della permanenza di siffatta presunzione legislativa nel caso di riconoscimento della ipotesi attenuata della lieve entità ai sensi della sentenza costituzionale n. 120/2023 (va evidenziato che dubbi analoghi a quelli qui proposti sono stati recentemente proposti nell'ordinanza n. 18497 del 13.5.2026, depositata il 22.5.2026, della I Sezione Penale della Corte di Cassazione, con riferimento alle stesse norme sopra indicate, in relazione al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628, comma 3, c.p., nel caso in cui sia stata riconosciuta l'attenuante della lieve entità riconosciuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024).

5.3. Del resto, ogni presunzione assoluta che limita un diritto fondamentale della persona finisce per ledere il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. se non risponde a dati di esperienza generalizzati: e proprio nei casi ritenuti tenui, in cui il pericolo o il danno è minimo (si pensi ad un fatto isolato, ad un profitto esiguo, ad una minaccia non grave e così via), che la presunzione di pericolosità del proprio autore non coincide con l'*id quod plerumque accidit*.

6. L'ulteriore parametro costituzionale potenzialmente leso è quello della proporzionalità.

Tale principio è stato indicato dalla Corte costituzionale come il "*requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo*" (così Corte Cost. sentenze n. 203/2024 e n. 24/ 2019): l'equiparazione in sede esecutiva di condotte criminose anche molto diverse sotto il profilo della gravità oggettiva e della pericolosità soggettiva del loro autore potrebbe configurare una risposta sproporzionata da parte del legislatore penitenziario, che comporta l'immediato accesso carcerario (desocializzante e irragionevolmente afflittivo) anche nei confronti di autori di reati non valutabili come presuntivamente pericolosi.

7. È, infine, possibile, intravedere un conflitto tra le norme degli artt. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, L. 354/1975 e il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost. il quale stabilisce che la pena deve sempre essere funzionale al reinserimento sociale del condannato "*qualunque sia la gravità del reato commesso*" (così Corte cost. n. 139 del 2025 e n. 149 del 2018).

7.1. L'impossibilità di accedere, da libero, alle misure alternative al carcere nel caso in esame non appare, a questa Corte, manifestamente legittima: il legislatore ha già stabilito che è maggiormente rieducativo per il condannato a pene detentive brevi attendere da libero la decisione in ordine all'ammissione alle misure alternative al carcere, ed è altrettanto legittimo che il legislatore possa stabilire un bilanciamento nei casi in cui la condanna abbia ad oggetto reati valutati presuntivamente pericolosi;

tuttavia, quando le conseguenze di tale scelta appaiono manifestamente irragionevoli, come si ritiene nel caso in esame, esse determinano un sacrificio inutile sia nell'ottica della tutela della collettività, sia in riferimento alla finalità rieducativa del reo (v. Corte Cost. sent. n. 3/2023).

Nella fattispecie in esame, lo si ripete, viene in considerazione un reato ostativo - solo se aggravato - di "seconda fascia" quale quello dell'art. 629, comma 2, c.p., la cui ampiezza di descrizione implica una varietà di condotte materiali che ha imposto alla Corte Costituzionale di riconoscergli un'attenuante specifica, quale "valvola di sicurezza" costituzionalmente necessaria proprio nei casi in cui l'offensività astratta espressa dal titolo del reato diventa sproporzionata per eccesso rispetto all'offensività in concreto (Corte Cost. 120/2023).

Il riconoscimento dell'attenuante "costituzionale" della lieve entità pare incompatibile con una valutazione della fattispecie di estorsione in termini di grave allarme sociale, ponendosi così in contrasto con la disciplina che ispira la disciplina del divieto di concedere i benefici penitenziari per tali reati ostativi ex art. 4 bis, comma 1 ter, L. 354/1975 e, quindi, di riflesso, del principio che ispira il divieto di emettere un ordine di esecuzione sospeso ex art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p.

Se la condanna è intervenuta per una fattispecie incriminatrice ridefinita dal punto di vista del disvalore del fatto, ciò connota in modo totalmente diverso il suo autore, da ciò deve necessariamente discendere un trattamento esecutivo diverso, che tenga conto del titolo del reato per cui è intervenuta effettivamente la condanna.

8. Sulla base di quanto premesso, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione della pena il delitto di estorsione aggravata ex art. 629, comma 2, c.p. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023.

Pertanto, a norma dell'art. 23, comma 2, L. 87/1953 va dichiarata la sospensione del presente giudizio e disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti del presente giudizio di esecuzione e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87 del 1953.

9. Nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità, questa Corte, quale giudice dell'esecuzione ex art. 665 c.p.p., sospende l'ordine di esecuzione emesso il 20.7.2026 dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste nei confronti dell'istante al fine di evitare che il protrarsi della carcerazione vanifichi l'eventuale accoglimento della questione di legittimità sollevata.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, degli artt. 656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, L. 354 del 26 luglio 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena il delitto di cui all'art. 629, comma 2, c.p. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve



entità per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Sospende l'ordine di esecuzione emesso il 20.7.2026 dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste nei confronti di [REDACTED] e ne ordina l'immediata liberazione, ove non detenuto per altra causa.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'istante e al suo difensore, alle persone offese tramite Polizia Giudiziaria, al Procuratore Generale presso questa Corte, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

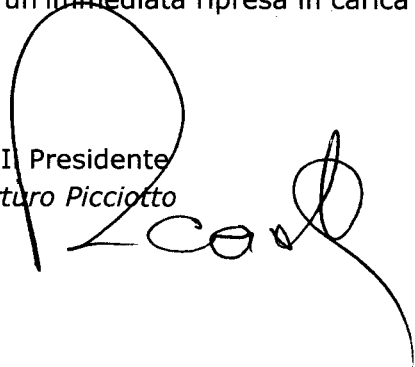
Ordina altresì che la presente ordinanza sia comunicata al Centro di Salute Mentale di Barcola-Trieste e ai Servizi Sociali competenti al fine di un'immediata ripresa in carica del condannato.

Così deciso in Trieste, il 17 agosto 2026.

Il Consigliere estensore

Angeja Feletto


Il Presidente
Arturo Picciotto



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Cggi, 18/8/2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott.ssa Riya Ranut
